

# **Nota metodologia del Coordinatore della Segreteria Tecnica alla Delibera recante “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 70 del regolamento 601/2012”**

---

## **Sommario**

<b>1. Riferimenti normativi:</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Documenti di supporto:</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Controlli effettuati:</b> .....	<b>4</b>
○ <b>Impianti autorizzati con un conto aperto sul Registro dell’Unione</b> .....	<b>4</b>
○ <b>Impianti autorizzati non in possesso di un conto sul Registro dell’Unione</b> .....	<b>4</b>
<b>4. Determinazione delle emissioni ai sensi dell’art. 70 comma 1 lettera a) del Regolamento 601/2012</b>	<b>5</b>
<b>a) Impianti con un conto aperto sul Registro dell’Unione</b> .....	<b>5</b>
<b>b) Impianti senza un conto aperto sul Registro dell’Unione</b> .....	<b>6</b>
<b>c) Impianto senza un conto aperto sul Registro dell’Unione, ma che hanno effettuato la comunicazione delle emissioni</b> .....	<b>8</b>

# **Nota metodologia del Coordinatore della Segreteria Tecnica alla Delibera recante “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 70 del regolamento 601/2012”**

---

## **1. Riferimenti normativi:**

- L’articolo 34 comma 3 del Decreto 30/2013, stabilisce che *“In caso di mancata comunicazione e iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di cui al comma 1 entro il 15 aprile di ciascun anno e il gestore o l’operatore aereo amministrato dall’Italia adempie all’obbligo di restituzione di cui all’articolo 29, comma 3, sulla base di tale stima conservativa.”*
- L’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE che stabilisce:
  - al comma 1 che *“L’autorità competente effettua una stima prudenziale delle emissioni di un impianto o di un operatore aereo ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti situazioni:*
    - a) *il gestore o l’operatore aereo non ha presentato una comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica entro il termine ultimo previsto dall’articolo 67, paragrafo 1;*
    - b) *la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di cui all’articolo 67, paragrafo 1, non è conforme al presente regolamento;*
    - c) *la comunicazione delle emissioni di un gestore o di un operatore aereo non è stata verificata ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2012;*
  - al comma 2 che *“Se, nella relazione di verifica di cui al regolamento (UE) n. 600/2012, il responsabile della verifica ha individuato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettifiche dal gestore o dall’operatore aereo prima del rilascio della dichiarazione sulla verifica, l’autorità competente valuta tali inesattezze e, se del caso, effettua una stima delle emissioni dell’impianto o dell’operatore aereo. L’autorità competente comunica al gestore o all’operatore aereo se e quali rettifiche devono essere apportate alla comunicazione delle emissioni. Il gestore o l’operatore aereo mettono tali informazioni a disposizione del responsabile della verifica.*
- L’articolo 35, comma 7) del Regolamento 389/2013 che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione, nel quale è stabilito che *“Se al 1° maggio di ogni anno nel registro dell’Unione non sono stati iscritti valori sulle emissioni verificate di un impianto o di un operatore aereo per un anno precedente o se tali valori sono risultati errati, l’eventuale stima sostitutiva del valore riguardante le emissioni iscritta nel registro dell’Unione è calcolata con la massima precisione possibile in base agli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE”.*

# **Nota metodologia del Coordinatore della Segreteria Tecnica alla Delibera recante “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 70 del regolamento 601/2012”**

---

## **2. Documenti di supporto:**

La Commissione ha fornito una serie di linee guida per aiutare gli Stati membri nelle attività relative ai controlli incrociati sui moduli delle “comunicazioni delle emissioni” e delle “dichiarazioni di verifica”, nonché per le stime conservative ai sensi dell’art. 70 del Regolamento 601/2012. Le seguenti linee guida sono state utilizzate per impostare i controlli incrociati e per procedere alle stime conservative:

- “*Combined\_guidance\_aer\_vr\_review\_en.pdf*” come base per i controlli incrociati tra AER e VR;
- “*Guidance\_Document\_making\_conservative\_estimates\_for\_emissions\_in\_accordance\_with\_Article\_70*” e “*cf\_tf\_monitoring\_workingpaper\_datagaps\_en.pdf*” per le modalità per effettuare le stime conservative.

Le linee guida sono disponibili alla pagina:

[http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm).

# **Nota metodologia del Coordinatore della Segreteria Tecnica alla Delibera recante “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 70 del regolamento 601/2012”**

---

## **3. Controlli effettuati:**

I controlli di seguito effettuati sono finalizzati esclusivamente alla determinazione conservativa delle emissioni e prescindono dalle conseguenze sanzionatorie ai sensi dell’art. 36 del Decreto 30/2013.

### **○ Impianti autorizzati con un conto aperto sul Registro dell’Unione**

Dalle informazioni ricevute e dalle informazioni contenute nel Registro dell’Unione alla data del 01/05/2014 sono stati identificati un totale di **6** impianti, con un conto attivo, per i quali non sono state comunicate al Comitato e iscritte sul Registro le emissioni per l’anno 2013. Pertanto, per questi impianti si rende necessario procedere alla determinazione delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’articolo 70 comma 1 lettera a) del Regolamento 601/2012. Tali impianti sono riportati nell’allegato 1 della Delibera 22/2014.

### **○ Impianti autorizzati non in possesso di un conto sul Registro dell’Unione**

In aggiunta a quanto sopra sono stati identificati un totale di **7** impianti, con un’autorizzazione attiva, i quali non hanno comunicato al Comitato e non hanno proceduto all’iscrizione delle emissioni per l’anno 2013 sul Registro. In aggiunta tali gestori non hanno provveduto all’apertura di un conto di deposito di gestore nel Registro dell’Unione, conformemente all’articolo 28 comma 4 del decreto legislativo 30/2013. Per tali impianti si è dovuto procedere alla determinazione delle emissioni ai sensi dell’articolo 70 comma 1 lettera a) del Regolamento 601/2012, partendo dalle emissioni storiche che i gestori hanno indicato nel modulo NIMs per l’assegnazione gratuita di quote per il periodo 2013-2020.

Per due di questi (2342 e 2356), non avendo a disposizione questi dati, si è utilizzato un metodo per la determinazione delle emissioni che sarà descritto successivamente nel presente documento.

Tali impianti sono riportati nell’allegato 2 della Delibera 22/2014.

A questi si aggiunge anche il caso del gestore dell’impianto n. 2377, che, nonostante abbia inviato una comunicazione delle emissioni corredata da attestato di verifica, non ha provveduto ad aprire il conto sul Registro. Inoltre, ulteriori controlli hanno messo alla luce delle inesattezze che hanno condotto a considerare errata la comunicazione, con conseguente determinazione delle emissioni.

Il caso è discusso dettagliatamente nel paragrafo successivo, ed è riportato nell’allegato 3 della Delibera 22/2014.

# Nota metodologia del Coordinatore della Segreteria Tecnica alla Delibera recante “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 70 del regolamento 601/2012”

## 4. Determinazione delle emissioni ai sensi dell’art. 70 comma 1 lettera a) del Regolamento 601/2012

Rientrano nella casistica segnalata gli impianti che non hanno inviato il modulo per la comunicazione delle emissioni e l’attestato di verifica entro il 31 marzo 2014 e non hanno provveduto ad iscrivere tali emissioni sul Registro. Per tali impianti si dovrà quindi procedere ad iscrivere le emissioni annue sul Registro dell’Unione ai sensi dell’art. 35, comma 7) del Regolamento 389/2013 sulla base della determinazione sostitutiva determinata dal Comitato.

Gli impianti sono stati divisi in tre categorie:

- a) *Impianti con un conto aperto sul Registro dell’Unione;*
- b) *Impianti senza un conto aperto sul Registro dell’Unione;*
- c) *Impianto senza un conto aperto sul Registro dell’Unione, ma che ha effettuato la comunicazione delle emissioni;*

### a) Impianti con un conto aperto sul Registro dell’Unione

Si riporta di seguito l’analisi degli impianti rientranti nei casi previsti dall’articolo 70 comma 1 lettera a) per i quali è necessario inserire le emissioni annue sul Registro. Non essendo disponibile nessun dato relativo alle emissioni per l’anno 2013, la stima è basata sui dati storici disponibili per i gestori in questione. La fonte dati storici ha riguardato: emissioni verificate per il periodo 2008-2012, assegnazione per il periodo 2008-2012, dati per la raccolta dati per l’assegnazione per il periodo 2013-2020. Le stime sono state effettuate come segue:

- i. Per gli impianti rientranti nel campo d’applicazione per il periodo 2008-2012 e che presentavano un dato emissivo per ogni anno di tale periodo, è stata effettuata la determinazione delle emissioni sulla base del 75° percentile delle emissioni verificate per il periodo 2008-2012. Rientrano in questa casistica **3** impianti: 44, 900 e 1228.
- ii. Per gli impianti rientranti nel campo d’applicazione per il periodo 2008-2012 ma che hanno iniziato ad operare durante il periodo di riferimento è stata effettuata la determinazione delle emissioni sulla base del 75° percentile delle emissioni verificate dei soli anni in cui l’impianto è stato operativo. Rientrano in questa casistica **3** impianti: 1627, 1658, 1662.

Si riporta di seguito la lista degli impianti interessati.

Aut	ID Registro	Gestore	Emissioni 2013 Determinate
44	39	Cartiera delle Alpi s.r.l.	4355
900	611	PKARTON Spa	55893

## Nota metodologia del Coordinatore della Segreteria Tecnica alla Delibera recante “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 70 del regolamento 601/2012”

Aut	ID Registro	Gestore	Emissioni 2013 Determinate
1228	821	CARTIERA BOMPANI S.r.L.	1517
1627	1150	CARMINE TAGLIAMONTE & C. SRL	1535
1658	1203	National Conserve S.r.l.	2019
1662	1217	Ortofruits '85 S.c.a.r.l.	456

### b) Impianti senza un conto aperto sul Registro dell’Unione

Rientrano in questo elenco gli impianti che, alla data del 1 maggio, non avevano ancora aperto un conto sul registro dell’unione, né avevano comunicato le emissioni per l’anno 2013. Anche per tali impianti rientranti nei casi previsti dall’articolo 70 comma 1 lettera a) si rende necessario procedere alla determinazione delle emissioni per l’anno 2013 e iscrivere tale dato sul Registro dell’Unione. Per tali impianti la determinazione delle emissioni è stata effettuata come segue:

- i. Gli impianti per i quali i gestori avevano inviato un modulo per il calcolo dell’assegnazione gratuita, si è proceduto al calcolo del 75° percentile delle emissioni storiche indicate nell’apposita sezione del modulo (si ricorda che tali moduli dovevano essere certificati da un verificatore). Rientrano in questa casistica **5** impianti: 2093, 2094, 2306, 2307 e 2319.
- ii. Per gli impianti per i quali non esisteva alcun dato certificato (nemmeno il modulo NIMs), si è proceduto all’elaborazione di un metodo alternativo per il calcolo delle emissioni, che sarà discusso di seguito. Rientrano in questa casistica **2** impianti: 2342 e 2356.

*Metodo per il calcolo delle emissioni degli impianti di cui al punto ii.*

La metodologia per il calcolo delle emissioni di questi due impianti è stata individuata attraverso quanto disposto nella già citata linea guida sulla determinazione conservativa delle emissioni. La procedura utilizzata rientra nella casistica 5.2 indicata nella linea guida, che prevede, in assenza di dati non riproducibili, l’utilizzo di un dato surrogato aumentato di una percentuale (pari al 10%). Per procedere alla determinazione delle emissioni, sono state prese in considerazione:

- le emissioni annuali stimate dal gestore per ciascun flusso di fonti ed inserite nel piano di monitoraggio per identificarne la categoria e
- la tipologia di monitoraggio utilizzata, ritenendo questo elemento il dato più “significativo” per il calcolo delle emissioni.

## Nota metodologia del Coordinatore della Segreteria Tecnica alla Delibera recante “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 70 del regolamento 601/2012”

Si è poi proceduto ad individuare la metodologia di monitoraggio utilizzata dagli impianti nei quali fosse individuata la stessa tipologia di produzione, adottandola per gli impianti oggetto della determinazione delle emissioni. Si precisa che la metodologia individuata è quella che prevede un approccio basato su calcoli attraverso la metodologia “standard”. Avendo a disposizione le emissioni e la procedura di monitoraggio si è proceduto, attraverso un calcolo inverso, al calcolo del dato di attività, cioè il dato “surrogato” per il singolo flusso di fonti, a cui si è aggiunto il 10% come misura di sicurezza. Con il dato così calcolato si è poi proceduto, attraverso la medesima tipologia, alla determinazione delle emissioni per ciascun flusso di fonte e, quindi, alle emissioni totali.

L’applicazione della metodologia descritta ha condotto ai seguenti risultati:

AUT.	Emissioni stimate nel piano di monitoraggio dal gestore (TCO <sub>2</sub> /Anno)	Determinazione effettuata per l’anno 2013
2342	10.001	11.120
2356	41.563	45.760

Si riporta di seguito la lista completa degli impianti senza un conto aperto sul Registro dell’Unione, inclusi quelli per i quali è stato necessario effettuare la determinazione delle emissioni conservativa:

Aut	Gestore	Impianto	Dato emissioni 2013 da inserire
2093	Vivaterra SpA	Stabilimento il Ferrone di Vivaterra SpA	5.723
2094	Vivaterra Spa	Stabilimento Il Palagio di Vivaterra SpA	4.335
2306	Ceramica Normanna s.r.l.	Ceramica Normanna s.r.l. - Stabilimento civico 16	7.061
2307	Ceramica Normanna s.r.l.	Ceramica Normanna s.r.l. - Stabilimento civici 10-12	15.388
2319	COEM S.p.A.	COEM S.p.A. Stabilimento di Ravenna	4.885
2342	CERAMICA MANDRIO CORREGGIO CMC SPA	CERAMICA MANDRIO CORREGGIO CMC SPA	11.120
2356	Gold Art Ceramica Spa	Gold Art Ceramica Spa	45.760

## **Nota metodologia del Coordinatore della Segreteria Tecnica alla Delibera recante “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 70 del regolamento 601/2012”**

---

### **c) Impianto senza un conto aperto sul Registro dell’Unione, ma che hanno effettuato la comunicazione delle emissioni**

Rientra in questa casistica solamente l’impianto aut. n.2377. Per questo impianto, il gestore ha presentato la comunicazione delle emissioni corredata da attestato di verifica con un valore di emissioni pari a 0.

Il gestore ha tuttavia omesso di comunicare le emissioni dal 18/09/2013 (data di rilascio dell’autorizzazione) al 24/09/2013 (data di conclusione della produzione stagionale), pertanto si è proceduto alla determinazione delle emissioni anche per tale impianto. Le emissioni calcolate sono state poi divise per 90, che rappresenta il numero di giorni della durata media della campagna di produzione stagionale, ed il valore così calcolato è stato quindi moltiplicato per 6 (giorni trascorsi tra il rilascio dell’autorizzazione e la chiusura della campagna). Il calcolo ha condotto al seguente risultato:

AUT.	Emissioni stimate nel piano di monitoraggio dal gestore (TCO <sub>2</sub> /Anno)	Stima effettuata per l’anno 2013
2377	10.000	741